



COMUNE DI BORONEDDU

(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 Del 30/04/2018	OGGETTO: Regolamento generale sulla protezione dei dati personali approvato con atto UE n. 679/2016. Approvazione convenzione per la gestione del servizio in forma associata e trasferimento all'Unione di Comuni del Guilcier degli adempimenti connessi
---------------------------------------	---

L'anno , il giorno **trenta** del mese di **aprile** alle ore **18,00** nella sala consiliare del Comune , convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ed ordinaria in convocazione, per trattare gli argomenti all'ordine del giorno.

All'adunanza risultano presenti i seguenti Consiglieri:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
MISCALI FABRIZIO	SINDACO	SI
DEROMA MARTINA ASSUNTA	CONSIGLIERE	NO
SALARIS MARIA GIOVANNA	CONSIGLIERE	SI
ATZORI ANDREA	CONSIGLIERE	SI
LOI FABIO	CONSIGLIERE	SI
LOSTIA SILVANO	CONSIGLIERE	NO
MASALA LORENZO	CONSIGLIERE	SI
OPPO SERAFINO	CONSIGLIERE	SI
PINNA LORENZO	CONSIGLIERE	SI

Assiste Dr.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale .

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dr. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la responsabilità tecnica;

Considerato che:

- con Atto UE n. 679/2016 è stato approvato il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali, detto anche “RGPD”, con il quale la Commissione europea intende rafforzare e rendere più omogenea la protezione dei dati personali dei cittadini, sia all’interno che all’esterno dei confini dell’Unione europea;
- il testo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 4 maggio 2016, diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018;
- Le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento europeo per la protezione dei dati personali impongono alle Pubbliche Amministrazioni di assicurare, entro il 25 maggio 2018, l’applicazione tassativa della normativa europea sul trattamento dei dati, la cui responsabilità ultima cade sul titolare del trattamento, figura che negli enti locali è ricoperta dal Sindaco;

Accertato che il modello previsto dal legislatore Europeo ripercorre la strada già tracciata dalle norme in materia di sicurezza del lavoro, e passa attraverso le seguenti fasi:

- un’analisi del contesto, con la mappatura dei processi soggetti a rischio, e rilevazione dei livelli di sicurezza oggi esistenti, sia dal punto di vista informatico sia dal punto di vista analogico;
- la definizione e pianificazione delle misure necessarie al raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza, conforme agli standards previsti;
- l’implementazione di un sistema di “autocontrollo”, che preveda il continuo monitoraggio, l’aggiornamento e l’implementazione delle misure di sicurezza, e la documentazione di tutta l’attività che viene svolta a tali fini;
- la formazione periodica degli operatori dei diversi settori interessati, al fine di accrescere la consapevolezza dei rischi ed aumentare la capacità di prevenzione;
- l’individuazione e nomina del RPD (Responsabile Protezione Dati);

Ritenuto che l’adeguamento alle nuove norme presupponga competenze informatiche e giuridiche difficilmente riscontrabili all’interno dei singoli Comuni che, pertanto, si troverebbero a doverle reperire mediante incarico esterno con costi anche notevoli;

Considerato che, ai sensi dell’art. 37, terzo paragrafo, del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali, è ammessa la designazione di un RPD unico per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione, per cui è da considerarsi plausibile la possibilità di gestione associata del servizio;

Visto lo Statuto dell’Unione ed in particolare l’art. 5 (Funzioni dell’Unione):

1. L’Unione svolge funzioni e gestisce servizi sia propri che delegati dai Comuni partecipanti.

2. In particolare, tra gli altri, possono essere trasferite all’Unione le funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencate:

- Sportello Unico per le Attività Produttive;
- Servizio tributi e servizi catastali;
- Gestione e manutenzione verde pubblico e servizi ambientali;

- *Gestione e manutenzione illuminazione pubblica;*
- *Polizia locale e amministrativa, protezione civile, barracelli, vigilanza urbana e sicurezza;*
- *Programmazione e gestione attività educative, sportive, culturali e ricreative;*
- *Politiche giovanili;*
- *Servizi di assistenza agli adulti inabili e ai diversamente abili;*
- *Servizi di assistenza sociale ai tossico dipendenti;*
- *Servizi di assistenza domiciliare, strutture residenziali e di ricovero per gli anziani;*
- *Servizi per l'infanzia e minori;*
- *Promozione dello sviluppo economico e delle attività produttive (elaborazione piani e programmi per il commercio, l'industria, l'artigianato e l'agricoltura);*
- *Promozione turistica del territorio, della cultura, dei prodotti artigianali e agro alimentari locali;*
- *Servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;*
- *Biblioteche, musei e beni culturali;*
- *Servizi informa - giovani/cittadini;*
- *Istruzione e servizi scolastici;*
- *Servizio affissioni;*
- *Nucleo di valutazione;*
- *Viabilità e trasporti nell'ambito dell'Unione.*
- *Servizi amministrativi, di gestione e di controllo, formazione del personale;*
- *Servizi tecnico-urbanistici, gestione del territorio e dell'ambiente, piani urbanistici intercomunali, programmi di edilizia pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare;*
- *Servizi di macellazione;*
- *Servizi cimiteriali;*

3. I Comuni aderenti possono stipulare con l'Unione apposite convenzioni per la gestione in forma unificata dell'Ufficio personale (buste paga, concorsi, selezioni), dell'Ufficio appalti e contratti, forniture di beni e servizi, acquisti, del servizio statistico e informatico.

Richiamato altresì l'art. 9 dello Statuto dell'Unione (Procedimento di trasferimento delle funzioni e servizi), ai sensi del quale:

1. Il trasferimento delle funzioni e dei servizi avviene a condizione che il trasferimento sia effettuato almeno da parte della maggioranza dei Comuni dell'Unione.

2. Il trasferimento è deliberato dai Comuni e si perfeziona con una delibera assembleare di recepimento da parte dell'Unione dalla quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste dagli atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi qualunque forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano.

3. A seguito del trasferimento delle competenze su una data materia, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla sua gestione, e all'Unione direttamente competono le relative tasse, tariffe e contributi, compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo.

4. Il procedimento di trasferimento, se del caso, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei correnti rapporti con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta tempestivamente è facoltà dei Comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle competenze di cui all'oggetto, delegando all'Unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse del Comune tali rapporti.

5. Ai fini della progressiva individuazione delle competenze dell'Unione ed all'espletamento delle incombenze istruttorie occorrenti ad evidenziarne e risolverne le condizioni utili al loro trasferimento all'Unione medesima, si procede di norma mediante conferenza di servizi, presieduta da un rappresentante dell'Unione, ovvero, in caso d'inerzia protratta per 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza diretta a promuoverla, dal Sindaco del Comune che l'ha inoltrata.

6. Il conflitto di competenza, attivo o passivo, fra l'Unione ed uno o più Comuni sulla titolarità circa l'esercizio delle funzioni amministrative coinvolte dal trasferimento, è risolto dalla commissione di cui al comma 4 del precedente art. 7.

7. Per il trasferimento dei singoli servizi o funzioni possono essere stipulate apposite convenzioni tra l'Unione e i Comuni interessati.

8 L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai Comuni senza il loro preventivo consenso.

Visto altresì l'art. 10 (Modalità di gestione delle funzioni e servizi trasferiti) 1. Le funzioni e i servizi trasferiti sono gestiti:

- In economia, con impiego di personale proprio o comandato dai comuni;
- Mediante affidamento a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica;
- Con altre forme di gestione previste dagli artt. 112, 113, 113-bis del D.lgs. 267/2000.

2. Per lo svolgimento dei servizi generali di amministrazione nonché di attività strumentali all'espletamento delle sue funzioni, L'Unione provvede o direttamente con personale proprio o comandato oppure mediante convenzioni.

3. L'Unione può stipulare convenzioni ai sensi del D. Lgs. N. 267/2000, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi siano tra quelli trasferiti.

4. I rapporti finanziari fra gli enti sono stabiliti, per ciascuna funzione o servizio, attraverso criteri oggettivi che saranno individuati in fase di attribuzione delle stesse funzioni o servizi all'Unione, ovvero, di volta in volta in ordine alla specificità, alla durata ed alla natura del servizio.

Considerato che, ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione;

Preso atto che i Sindaci dei Comuni dell'Unione, nella riunione informale dell'Assemblea tenutasi in data 23/04/2018 hanno espresso la volontà di gestire il servizio di nomina del responsabile della protezione dei dati e degli adempimenti connessi all'entrata in vigore del regolamento UE 679/2016 in forma associata delegando all'Unione dei Comuni del Guilcier di provvedere in merito all'individuazione di un operatore esterno dotato della necessaria professionalità;

Accertato che il conferimento del predetto servizio all'Unione da parte del Comune risponda ad obiettivi e finalità di efficienza dell'azione amministrativa in una logica di risparmio economico e di tendenziale uniformazione dei processi nell'ambito dei Comuni dell'Unione;

Visto lo schema di convenzione che si allega alla presente;

Acquisito, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico EE.LL.;

Acquisita, altresì, l'attestazione resa dal Responsabile del Servizio Finanziario che il parere contabile non è stato espresso in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Con votazione espressa secondo le modalità previste per legge che ha dato il seguente risultato:
UNANIMITA'

DELIBERA

DI APPROVARE la bozza di convenzione per il trasferimento all'Unione dei comuni del servizio di nomina del responsabile della protezione dei dati e adempimenti connessi all'entrata in vigore del regolamento UE 679/2016, che consta di n. 11 articoli e che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che la convenzione dovrà stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della predetta convenzione;

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese per alzata di mano ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, 4° comma, del decreto Leg.vo n.267/2000, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di permettere all'Unione dei Comuni di provvedere all'attivazione del servizio entro i termini di scadenza previsti dal RGPD.

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Sindaco

f.to Dr. Miscali Fabrizio

Segretario Comunale

f.to Dr.ssa Miscali Isabella

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 08/05/2018, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell'Albo Pretorio del Comune.

Segretario Comunale

Boroneddu, 08/05/2018

f.to Dr.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme al suo Originale ad uso Amministrativo

Segretario Comunale

Dr.ssa Miscali Isabella

